



Comune di  
**MONSERRATO**  
*Comunu de PAULI*

**VI SETTORE: Polizia Locale**

Reg. 112/2019

**Ordinanza del Responsabile**

Ordinanza Nr: 67  
Del: 27/03/2019

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Visti:**

- gli art. 7, 21 e 37 del codice della strada, approvato con D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

**Vista** la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 5 del 07/01/2019;

**Preso atto** dell'istanza pervenuta via PEC in data 12/03/2019 presentata dal Sig. Sunda Roberto nato a Cagliari il 06/03/1957 e residente a Monserrato (Ca) nella via Quinto Fabio Massimo n. 34, C.F. SNDRRT57C06B354I in qualità di committente dei lavori, tendente ad ottenere la prosecuzione della validità temporale delle limitazioni concesse nell'ordinanza settoriale n. 245 del 27/12/2018, relative alla via Catullo tratto compreso tra il civico n. 01 e il civico 5 e tra il civico 9 e via Ottaviano e in via Ottaviano tratto compreso tra via Catullo e via Giulio Cesare, al fine di consentire i lavori di edilizia privata di cui alla pratica Suape cod, univico 1371 (demolizione e ricostruzione di un fabbricato), per il periodo dal 09/04/2019 al 07/06/2019;

**Valutata** positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che l'interessato è titolare della pratica SUAPE a 20 giorni, codice univoco n. 1371 del 08/10/2018, avente oggetto "Demolizione e ricostruzione di un fabbricato ad uso residenziale" in via Catullo angolo via Ottaviano;

**Accertato** che i lavori di cui trattasi, richiedono l'utilizzo dei mezzi tecnici che ricadono in corrispondenza delle due carreggiate rispettivamente di via Catullo e via Ottaviano, il cui ingombro non consente il normale transito del flusso veicolare in condizioni di sicurezza;

**Che** nulla osta al rilascio di quanto richiesto per motivi legati alla sicurezza e incolumità delle persone e cose;

**Richiamate** le proprie ordinanze rilasciate in merito nello specifico:

- n. 245 del 27/12/2018, avente ad oggetto divieto di sosta nella via Catullo Valerio dal 02/01/2019 al 04/01/2019 e chiusura al traffico veicolare nella via Catullo Valeriano e la via Ottaviano, con inversione di marcia dalla via delle urne verso la via Rubicone dal 02/01/2019 al 04/01/2019;
- n. 22 del 25/01/2019, avente ad oggetto disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via Catullo tratto compreso tra il civico n. 01 e via Ottaviano e in via Ottaviano tratto compreso tra via Catullo e via Giulio Cesare, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di edilizia privata, dal 04/02/2018 al 28/02/2019;
- n. 56 del 05/03/2019, avente ad oggetto disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via Catullo tratto compreso tra il civico n. 01 e via Ottaviano e in via Ottaviano tratto compreso tra via Catullo e via Giulio Cesare, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di edilizia privata, dal 07/03/2019 al 08/04/2019;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito in quanto il precedente provvedimento risulta in scadenza di validità, al fine di garantire la prosecuzione dei lavori alle medesime condizioni dell'ordinanza n. 245 del 27/12/2018, con decorrenza di validità a partire dal 09/04/2019 al 08/05/2019;

### **ORDINA**

per i motivi indicati in premessa, di prorogare alle medesime condizioni, la validità delle limitazioni adottate nell'ordinanza n. 245 del 27/12/2018, per un periodo intercorrente **dal giorno 09/04/2019 al giorno 08/05/2019**, mediante l'adozione delle seguenti limitazioni:

- **divieto di sosta** con rimozione forzata ambo i lati in **via Catullo** nel tratto compreso tra il civico n. 5 e il civico n. 1;
- **chiusura al traffico totale** della **via Catullo** nel tratto compreso tra il civico 9 e la via Ottaviano;
- **chiusura al traffico totale** della **via Ottaviano** nel tratto compreso tra via Catullo e via Giulio Cesare;
- **deviazione del traffico** verso percorsi alternativi (direzione consentita a sinistra per il flusso veicolare di via delle Urne verso via Rubicone - inversione senso di marcia).
- Occultamento della segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni della presente ordinanza.

### **DISPONE**

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **il richiedente provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- al posizionamento dei segnali di divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 48 ore prima dell'inizio dei lavori; che tale formalità sia comunicata al Settore scrivente alla casella PEC [poliziamunicipale@pec.comune.monserrato.ca.it](mailto:poliziamunicipale@pec.comune.monserrato.ca.it);
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

### SI INFORMANO

Gli interessati che:

- il Responsabile del procedimento è il Dott. Massimiliano Zurru.
- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza sono ammissibili ricorso:
  - entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le
  - modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
  - entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;  
entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza, a:

- Sunda Roberto

E trasmessa per conoscenza a:

- Commissario Straordinario
- Carabinieri
- Progetto Oscar web
- Campidano Ambiente Selargius
- albo pretorio online

MM/PS

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
POLIZIA LOCALE  
Dott. Massimiliano ZURRU**